

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231
della società



- PARTE SPECIALE -

SEZIONE II

***RISK ASSESSMENT E RISK ANALYSIS
IN RELAZIONE AI REATI PREVISTI DAL D.LGS N. 231/2001***

Sommario

1. Criteri per la stima del rischio derivante dalla potenziale commissione dei reati	166
2. Reati presupposto per cui si può stimare un potenziale indice di rischio.....	170
3. Reati presupposto per i quali può essere escluso un concreto indice di rischio.....	174

1. Criteri per la stima del rischio derivante dalla potenziale commissione dei reati

L'individuazione delle aree aziendali - e l'enucleazione dei processi cd. sensibili - che possono presentare un (potenziale) rischio di commissione di uno (o più) reati tra quelli considerati nel DECRETO, va condotta in relazione all'attività operativamente svolta dalla SOCIETÀ, secondo l'organizzazione/strutturazione interna delle mansioni e dei compiti assegnati alle diverse funzioni aziendali secondo l'organigramma in vigore alla data di adozione del presente Modello.

Va detto innanzitutto come non risulti facilmente differenziabile, all'interno di una stessa area, il singolo ufficio e/o persona potenzialmente in grado di commettere reati – presupposto, e questo, sia perché esistono processi aziendali “trasversali” ossia che interessano più aree e/o strutture, sia perché anche i soggetti (persone fisiche) potenziali autori di reati – presupposto prendono parte a più processi (si pensi al caso emblematico dei consiglieri di amministrazione muniti di deleghe, che intervengono su molteplici fronti della gestione societaria in modo congiunto e/o disgiunto a seconda dei poteri di firma); oltretutto voler frazionare la “mappatura” del rischio di commissione di reati sotto il profilo del singolo ufficio e/o persona non tiene conto della regola di esperienza per cui nelle realtà aziendali (minimamente strutturate) i reati vengono commessi da più persone in concorso o cooperazione colposa¹ tra loro, proprio in ragione del fatto che vige una frammentazione di compiti e funzioni tale da rendere assai difficile ipotizzare la commissione di reati in forma puramente “monosoggettiva” da parte di una sola persona².

La valutazione del rischio giuridico, parte dalla comparazione tra la strutturazione delle fattispecie penali costituenti i cd. reati - presupposto (come già descritte e analizzate³) ed i processi aziendali di pertinenza di ciascuna struttura/area ovvero complessivamente svolti dalla SOCIETÀ, così da pervenire all'individuazione di quelle che costituiscono (potenziali) occasioni di commissione di uno/più reati nell'ambito delle normali attività svolte dalla SOCIETÀ, alcune delle quali identiche in

¹ si pensi ai reati colposi (omicidio – lesioni personali) in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui possono essere chiamati a rispondere, ciascuno in relazione ai propri doveri funzionali, il “Datore di lavoro”, il “Dirigente per la sicurezza” e il “Preposto per la sicurezza”;

² si pensi al caso (decisamente di scuola) dell'amministratore unico, che effettua un prelievo sui conti della società che poi usa per corrompere un pubblico ufficiale;

³ vedasi Parte Speciale – Sezione I del presente Modello;

ogni realtà aziendale/societaria⁴.

Gli elementi costitutivi di tale valutazione sono stati:

- l'analisi dei documenti/atti societari inerenti la costituzione/amministrazione e il frazionamento delle responsabilità e dei poteri inerenti lo svolgimento delle diverse attività anche con rilevanza verso i terzi;
- gli esiti di specifici incontri/*audit* informativi avuti con i titolari di alcune funzioni aziendali (anche "apicali");
- le risposte fornite a specifici ed articolati questionari atti ad individuare le possibili occasioni di commissione di reati;
- l'analisi delle procedure/prassi e norme di buona tecnica aziendale già esistenti.

Il criterio utilizzato per l'individuazione dei **reati cd. a rischio**, nell'ottica della *ratio* e delle finalità di cui al DECRETO, è costituito dalla assunzione - come indice di rischio - dell'esistenza di concrete, prevedibili occasioni di commissione di certuni reati (e non di altri) da parte di soggetti apicali e/o sottoposti di ciascuna area aziendale.

Vero è però, che a livello di ipotesi fondata solo su un giudizio di possibilità astratta, non si potrebbe escludere "*a priori*" la commissione di nessun reato, ivi inclusi reati totalmente estranei alle attività tipiche della SOCIETÀ; tuttavia, dovendo prevedere e prevenire solo quei reati potenzialmente commissibili "nell'interesse o a vantaggio" della SOCIETÀ, ai fini della "responsabilità 231", l'indice di rischio non può che essere abbinato (logicamente) alla verifica in concreto di quali, tra i vari processi aziendali, presentano segmenti o porzioni di attività, che possono prestarsi ad essere deviate alla commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della SOCIETÀ, da parte dei suoi soggetti apicali o sottoposti.

Alla stregua di tale criterio, apparirà logico (e pertanto giustificato per le finalità di cui al presente Modello), assegnare un indice di rischio⁵ solamente a quei processi aziendali che mostrino di possedere concretamente, per ragioni di fatto o di diritto, uno spunto di occasione per la potenziale commissione di uno (o più) reati tra quelli previsti nel DECRETO; e questo a

⁴ si pensi all'obbligo di redazione del bilancio civilistico nelle società di capitali;

⁵ tale indice di rischio non pare suscettibile di graduazione in senso quantitativo, con fissazione di 'soglie'; pertanto, se il rischio giuridico associato a certi processi aziendali sensibili è ritenuto esistente secondo il criterio sopra esplicitato, di esso si terrà conto, a prescindere che si tratti di un rischio qualificabile astrattamente come "lieve", "moderato", "medio", "alto";

prescindere dalla tipicità, grado e intensità del dolo richiesti da ogni fattispecie di reato⁶; per converso non saranno abbinati ad alcun indice di rischio da commissione di reato/i, i processi e le aree aziendali prive delle caratteristiche evidenziate⁷.

Sul punto va poi chiarito che il Modello di Organizzazione, coerente con le finalità di cui al DECRETO, è un documento giuridico formato da “regole cautelari”⁸ e pertanto, la prevenzione dal/i reato/i non può che partire dalla individuazione di un fattore di rischio; tale fattore di rischio, si ritiene sia rappresentato dal/i punto/i di contatto che un determinato processo aziendale (svolto in una determinata area/struttura da una o più persone, a prescindere dalla loro qualifica di soggetti apicali piuttosto che sottoposti), presenta con una o con più fattispecie di reato (si pensi, es., all’area aziendale che tratta i processi contabili rispetto all’ipotesi delle false comunicazioni sociali di cui all’agli artt. 2621 e 2622 Cod. Civ., previste dall’art. 25-ter, comma 1 lettera a) del DECRETO).

E’ evidente che più numerosi sono i punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella fattispecie di reato ed i processi aziendali, maggiori saranno i rischi giuridici di potenziale commissione del/i reato/i; viceversa l’assenza di tali punti di contatto tra la condotta tipica della fattispecie (ancorché essa ammetta il concorso di persone nel reato) ed i processi aziendali, porterà ad un giudizio di sostanziale irrilevanza del rischio giuridico⁹; in termini di non prevedibilità (in concreto) che un determinato reato presupposto possa essere realizzato nell’interesse o a vantaggio della SOCIETÀ.

In applicazione dei citati criteri, poi, massimamente rilevante sarà la connotazione della fattispecie di reato sotto il profilo cd. soggettivo, vale a dire se si tratti di reati “propri” ovvero di reati “comuni”, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti in possesso di

⁶ discorso a parte va fatto, vedasi *infra*, per le fattispecie di delitti colposi (ad evento) previsti dall’art. 25-septies in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché per le fattispecie introdotte dall’art. 25-undecies in materia ambientale;

⁷ vedasi, più diffusamente, *infra*, in cap. 4) e 5) in questa stessa Sezione;

⁸ circostanza già confermata dal tenore letterale delle disposizioni normative del Decreto e viepiù ribadita dalla Circolare n.83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza Vol. III su cui al *par.* 2.2 della Parte Generale del presente Modello;

⁹ per punto di contatto si intende quel segmento della condotta tipica che, valutato in sé e per sé, non contenga già dei profili di illiceità/illegalità, es., si pensi all’acquisto di beni in relazione alla fattispecie di ricettazione o alla richiesta di finanziamenti/contributi pubblici in relazione alla fattispecie di malversazione; è ovvio, invece, che quando il segmento della condotta tipica sia di per sé *contra-legem* (es., la remunerazione da parte del privato di un pubblico ufficiale rispetto alle fattispecie corruttive), la valutazione del rischio giuridico dovrà “arretrare”, ricercando non già il contatto tra condotta e processo aziendale (nessun processo aziendale prevede il pagamento di denaro a pubblici ufficiali), bensì l’occasione da cui possa scaturire la commissione del reato (es., l’eventualità di entrare in contatto con pubblici ufficiali per ragioni cd. istituzionali quali controlli, verifiche, accertamenti compiuti da funzionari pubblici e/o forze dell’ordine);

determinate qualifiche normative ovvero *da* chiunque (es. tipicamente i reati societari collegati alle false comunicazioni sociali tipici degli amministratori, piuttosto che i reati collegati alle violazioni degli adempimenti in materia di salute/sicurezza sul lavoro da parte del “datore di lavoro”, “dirigente” e “preposto” ai sensi del D.Lgs. n.81/2008).

Per quanto sopra esposto, quindi, si è proceduto ad effettuare la c.d. “mappatura dei rischi” ovvero a compiere il *Risk Assessment* riferibile alla INVESTIMENTI S.p.A. (che diviene parte integrante del presente documento - cfr. allegato / appendice x) e che è stato costruito tenuto conto, anzitutto, dell’identificazione delle attività sensibili, ossia quell’attività, quell’insieme di operazioni/ atti che, se compiuti possono esporre la SOCIETÀ al rischio di commissione di un reato disciplinato dal D. Lgs n. 231/2001.

2. Reati presupposto per cui si può stimare un potenziale indice di rischio

Ciò detto, analizzati e valutati i processi aziendali svolti dalla Società, in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale (come sopra definito) e, visti gli assetti organizzativi e di “*governance*” adottati, alla luce dei criteri espressi nel *cap. 1*) della presente Sezione e dei risultati riscontrabili dal *Risk Assessment*, si può ragionevolmente ritenere che per le seguenti fattispecie di “reati – presupposto” vi possa essere un potenziale rischio di commissione collegato ai processi aziendali svolti nell’ambito della Società nei termini sopra esposti¹⁰. Per quanto attiene la rilevazione delle attività sensibili e le relative procedure/attività di controllo poste a presidio della SOCIETÀ, si rinvia a quanto esposto alla “PARTE SPECIALE - SEZIONE IV” del presente Modello.

- **Articolo 24 D. Lgs n. 231/2001 “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato*” (Reati contro la Pubblica Amministrazione):**
 - Malversazione a danno dello Stato – art. 316-*bis* c.p.;
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 316-*ter* c.p.;
 - Truffa – art. 640, comma 2, n. 1, c.p.;
 - Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640-*ter* c.p..
- **Articolo 25 D. Lgs n. 231/2001 “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*” (Reati contro la Pubblica Amministrazione):**
 - Corruzione per l’esercizio delle funzioni – art. 318 c.p.;
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p.;
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319-*quater* c.p.
- **Articolo 24-*bis* D. Lgs n. 231/2001 “*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*”**
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615-*quater* c.p.;
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615-*quater* c.p.;
 - Documenti informatici – art. 491-*bis* c.p.;

¹⁰ La potenzialità del rischio giustifica la previsione di specifici protocolli e procedure cd. “anti-reato” su cui, più diffusamente, vedasi in Parte Speciale – Sezione IV del presente Modello;

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640-*quinquies* c.p.;
- **Articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001 “Reati societari”:**
 - False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.;
 - Fatti di live entità – art. 2621-*bis* c.c.;
 - Corruzione tra privati – art.2635 c.c.;
 - Istigazione alla corruzione tra privati – art. 2635-*bis* c.c.;
 - Operazioni in pregiudizio ai creditori – art. 2629 c.c.;
 - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c.;
- **Articolo 25-septies D. Lgs n. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”:**
 - Omicidio colposo – art. 589 c.p.;
 - Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.;
- **Art. 25-octies D. Lgs n. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”:**
 - Riciclaggio – art. 648-*bis* c.p.;
 - Autoriciclaggio – art. 648-*ter* 1. c.p.;
 - Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita – art. 648-*ter* c.p.;
- **Art. 25-decies D. Lgs n. 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria”:**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – art. 377-*bis* c.p.;
- **Art. 25-undecies D. Lgs n. 231/2001 “Reati ambientali”:**
 - Inquinamento ambientale – art. 452-*bis* c.p.;
 - Disastro ambientale – art. 452-*quater* c.p.;
 - Scarichi sul suolo – art. 103 D. Lgs n. 152/2006;
 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee – art. 104 D. Lgs n. 152/2006;
 - Scarichi in reti fognarie – art. 107 D. Lgs n. 152/2006;
 - Scarichi di sostanze pericolose – art. 108 D. Lgs n. 152/2006;

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose – art. 137, comma 2 D. Lgs n. 152/2006
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose – art. 137, comma 3 D. Lgs n. 152/2006
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre ai valori limite – art. 137, comma 5 D. Lgs n. 152/2005 (primo periodo)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre ai valori limite – art. 137, comma 5 D. Lgs n. 152/2005 (secondo periodo)
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee – art. 137, comma 11 D. Lgs n.152/2006
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata – art. 256, comma 1, lettera a) D. Lgs n.152/2006
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata – art. 256, comma 1, lettera b) D. Lgs n.152/2006
- Discarica non autorizzata – art. 256, comma 3 D. Lgs n.152/2006 (primo periodo)
- Discarica non autorizzata – art. 256, comma 3 D. Lgs n.152/2006 (secondo periodo)
- Bonifica dei siti – art. 257, comma 1, D. Lgs n. 152/2006
- Bonifica dei siti da sostanze pericolose – art. 257, comma 2, D. Lgs n. 152/2006
- Traffico illecito di rifiuti – art. 259, comma 1 D. Lgs n. 152/2006
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 260, comma 1 D. Lgs n. 152/2006
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 260, comma 2 D. Lgs n. 152/2006;
- **Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs n. 231/2001 “Reati tributari”:**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2 D. Lgs n. 74/2000;

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artefici – art. 3 D. Lgs n. 74/2000;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8 D. Lgs n. 74/2000;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10 D. Lgs n. 74/2000;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11 D. Lgs n. 74/2000.

3. Reati presupposto per i quali può essere escluso un concreto indice di rischio

Come è stato illustrato sopra nel *cap. 1)* della presente Sezione, esistono fattispecie di reato considerate dal DECRETO nelle quali la condotta tipica riassume in sé in toto il disvalore penale del fatto e altre, invece, nelle quali la illiceità deriva dalla combinazione di più elementi/fattori, sostenuti (anche) da una particolare strutturazione dell'elemento soggettivo del reato (ossia il dolo dell'autore del reato, ad eccezione dell'unico caso di reati colposi, vale a dire quelli di cui all'art.25-*septies* del DECRETO).

Ebbene, poiché la SOCIETÀ non processa certo attività ovvero segmenti di attività di per sé illeciti e fino adesso non sono stati commessi reati nell'ambito dei processi aziendali, il rischio di commissione di reati, da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) del DECRETO, risiede essenzialmente nell'eventualità che si verifichino circostanze di fatto, tali da costituire – non già la causa – bensì l'occasione per commettere uno o più reati; pertanto secondo un criterio di cd. prevedibilità esterno alla struttura della fattispecie che privilegia le variabili non prettamente giuridiche bensì il substrato nonché il contesto materiale idoneo a creare un possibile prodromo per la commissione del/i reato/i; per chiarire tale aspetto, in questo ambito rientrano le fattispecie corruttive, legate alla (eventualità) che i soggetti, a qualsiasi e diverso titolo operanti della SOCIETÀ, vengano a contatto con funzionari pubblici o pubblici ufficiali per ragioni istituzionali del tutto lecite, titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i sopralluoghi, le verifiche o gli accessi che compiono le Autorità Pubbliche di controllo. In tale contesto, è evidente che, in mancanza di precise *policy* comportamentali e regole di condotta, i contatti e i rapporti con tali soggetti, da parte (soprattutto) dei soggetti "apicali", si potrebbero trasformare in occasioni agevolatrici di (possibili) reati.

Nel secondo caso il rischio reato dovrà, viceversa, essere ricercato nel fatto che, per ragioni legate all'operatività gestionale, la SOCIETÀ si trovi a processare delle attività assolutamente lecite, le quali potrebbero tuttavia essere distorte per il raggiungimento di finalità illecite penalmente rilevanti; e, dunque, in questo caso, il rischio risiederà nella possibilità che i soggetti - di cui all'art.5 lett. a) e b) del DECRETO - possano approfittare di tali processi snaturandoli e/o forzandoli per il conseguimento di un fine illecito alla stregua di uno dei reati presupposto.

Ciò detto, analizzati e valutati i processi aziendali della SOCIETÀ in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale (come sopra definito) e, visti gli assetti organizzativi adottati, si può ritenere che per **le seguenti fattispecie di reato, la SOCIETÀ non evidenzi un apprezzabile indice di rischio con conseguente loro esclusione dal presente Modello:**

- **delle fattispecie previste agli articoli 25 del DECRETO quelle di:**
 - Frode informatica – art. 640-ter c.p.
 - Concussione – art. 317 c.p;
- **delle fattispecie previste all'art. 24-bis DECRETO quelle di:**
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Art. 617-*quater* c.p.;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635-*bis* c.p.;
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635-*quater* c.p.
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635-*quinquies* c.p.;
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635-*ter* c.p.;
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art. 640-*quinquies* c.p.;
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria – art. 491-*bis* c.p.;
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617-*quinquies* c.p.;
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 615-*quinquies* c.p.;
 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – art. 1, D.L. 21 settembre 1019 n. 105 (convertito con modifiche L. 133/2019)
- **tutte le fattispecie previste all'art. 24-ter D. Lgs n. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”;**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-bis D. Lgs n. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;**

- **tutte le fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 D. Lgs n. 231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio";**
- **delle fattispecie previste all'art. 25-ter D. Lgs n. 231/2001 "Reati societari" quelle di:**
 - False comunicazioni sociali delle società quotate – art. 2622 c.c.;
 - Falsità nelle relazioni/comunicazioni delle società di revisione – art.2624 c.c.;
 - Indebita restituzione dei conferimenti – art.2626 c.c.;
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art.2627 c.c.;
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art.2628 c.c.;
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi – art. 2629-bis c.c.;
 - Formazione fittizia del capitale – art.2632 c.c.;
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art.2633 c.c.;
 - Aggiotaggio – art.2637 c.c.;
 - Illecita influenza sulla assemblea – art.2636 c.c.;
- **tutte le fattispecie previste agli artt. 25-quater D. Lgs n. 231/2001 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione di ordine democratico";**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-quater 1. D. Lgs n. 231/2001 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-quinquies D. Lgs n. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale";**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-sexies D. Lgs n. 231/2001 "Abusi di mercato";**
- **delle fattispecie previste all'art. 25-octies D. Lgs n. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" quelle di:**
 - Ricettazione – art. 648 c.p.;
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-novies D. Lgs n. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";**
- **delle fattispecie previste all'art. 25-undecies D. Lgs n. 231/2001 "Reati ambientali" quelle di:**
 - Delitti colposi contro l'ambiente – art. 452-quinquies c.p.;
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452-sexies c.p.;

- Circostanze aggravanti – art. 452-*octies* c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – art. 727-*bis* c.p.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto – art. 733-*bis* c.p.;
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi – art. 187 D. Lgs n. 152/2006;
- Miscelazione di rifiuti – art. 256, comma 5 D. Lgs n. 152/2006;
- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi – art. 256, comma 6 D. Lgs n. 152/2006;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – art. 258, comma 4 D. Lgs n. 152/2006;
- Traffico illecito di rifiuti – art. 259, comma 1 D. Lgs n. 152/2006;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 260, comma 1 D. Lgs n. 152/2006;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività – art. 260, comma 2 D. Lgs n. 152/2006;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260-*bis*, comma 6, 7 e 8 D. Lgs n. 152/2006;
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria – art. 279, comma 5 D. Lgs n. 152/2006;
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – art. 3, comma 7 L. 549/93
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-*terdecies* D. Lgs n. 231/2001 "Razzismo e xenofobia";**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 25-*quaterdecies* D. Lgs n. 231/2001 "Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";**
- **tutte le fattispecie previste all'art. 10 Legge n. 146/2006 "Reati transazionali".**